

Regolamento per la concessione a favore di persone con disabilità fisica dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.

Articolo 1 oggetto

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 beneficiari dei contributi

Articolo 4 certificazioni

Articolo 5 spese finanziabili

Articolo 6 criteri per la definizione del contributo

Articolo 7 modalità di presentazione delle domande

Articolo 8 concessione del contributo

Articolo 9 erogazione del contributo

Articolo 10 domande in attesa di contribuzione

Articolo 11 cumulabilità

Articolo 12 presentazione di nuove domande

Articolo 13 trasferimento delle risorse alla Aziende sanitarie e presentazione della rendicontazione alla Regione

Articolo 14 norma transitoria

Articolo 15 abrogazioni

Articolo 16 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005).

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per persone con disabilità fisica: le persone con disabilità permanentemente non deambulanti ovvero con gravi limitazioni della capacità di deambulazione;
 - b) per autoveicolo per il trasporto personale: ogni autoveicolo ad uso proprio allestito in modo da consentire alla persona con disabilità di entrare ed uscire dall'abitacolo ed essere trasportato in sicurezza o entrare ed uscire dall'abitacolo e sedersi al posto di guida.

Art. 3 beneficiari dei contributi

1. Beneficiari del contributo sono le persone con disabilità fisica residenti in Regione ovvero, nell'interesse della persona con disabilità, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico, ancorché la documentazione di spesa sia intestata alla persona con disabilità. È possibile presentare più di una domanda da parte del medesimo nucleo familiare in caso

di più persone con disabilità conviventi.

2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità al momento dell'erogazione a saldo del contributo e devono possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro.
3. I contributi di cui al presente regolamento costituiscono prestazione agevolata di natura sociosanitaria e ricadono, al fine del calcolo dell'ISEE, nella disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente*).
4. I genitori separati o divorziati della persona con disabilità fisica possono entrambi presentare domanda di contributo per l'acquisto e l'adattamento di un veicolo per ciascun genitore.

Art. 4 certificazioni

1. La condizione di disabilità è comprovata dalla certificazione di invalidità o di disabilità rilasciata dalle commissioni competenti per l'accertamento degli stati di invalidità civile o di disabilità previste dalla legge o dalle altre commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio.
2. Nei certificati di cui al comma 1 deve essere specificata, o rilevabile, la permanente impossibilità di deambulazione o la grave limitazione della capacità di deambulazione; qualora questa non sia riportata in modo espresso, o non sia rilevabile, la domanda deve essere integrata da un certificato aggiuntivo rilasciato da un medico specialista nel settore, autorizzato ai sensi della normativa vigente, redatto secondo il modello allegato A.

Art. 5 spese finanziabili

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:
 - a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica, con un massimale di spesa ammissibile di 25.000,00 euro;
 - b) interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica e relativo collaudo, con un massimale di spesa ammissibile di 28.000,00 euro;
 - c) acquisto di autoveicoli usati già adattati per il trasporto personale delle persone con disabilità fisica, con un massimale di spesa ammissibile di 25.000,00 euro;
 - d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 2.000,00 euro.
2. Le domande di contributo per le spese di cui al comma 1, lettera a) non sono ammissibili se sugli autoveicoli non viene eseguito alcun intervento di adattamento fra quelli previsti alla lettera b).
3. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Non sono ammesse a contributo le spese relative agli accessori non strettamente necessari all'utilizzo dell'autovettura per il trasporto della persona con disabilità.

Art. 6 criteri per la definizione del contributo

1. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del 40 per

cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE non superi 15.000,00 euro, nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE sia compreso tra 15.000,01 e 25.000,00 euro o nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE sia compreso tra 25.000,01 e 35.000,00 euro.

2. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e d), sono concessi nella misura del 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE non superi 15.000,00 euro, nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE sia compreso tra 15.000,01 e 25.000,00 euro o nella misura dell'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE sia compreso tra 25.000,01 e 35.000,00 euro.
3. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono concessi nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE non superi 15.000,00 euro, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE sia compreso tra 15.000,01 e 25.000,00 euro o nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'ISEE sia compreso tra 25.000,01 e 35.000,00 euro.

Art. 7 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. Possono presentare domanda anche i soggetti dotati di procura, generale o specifica, redatta con atto notarile.
2. Le domande sono redatte secondo il modello di cui all'allegato B e sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche attestanti:
 - 1) di non aver presentato altre domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;
 - 2) il valore dell'ISEE, contenuto nel limite di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) certificato di cui all'articolo 4 attestante la permanente impossibilità di deambulazione o la grave limitazione della capacità di deambulazione;
 - c) preventivo di spesa o, nel caso di acquisto di autoveicoli usati da soggetti privati, dichiarazione attestante l'importo pattuito per la compravendita rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. Ai fini della corretta determinazione del contributo spettante, il preventivo di spesa allegato alla domanda dovrà riportare dettagliatamente:
 - a) il costo dell'autoveicolo;
 - b) il costo degli interventi di adattamento;
 - c) il costo degli accessori.
4. Le domande sono presentate, prima del sostenimento delle relative spese, all'Azienda sanitaria competente per territorio, di seguito denominato Ufficio competente, sulla base di un preventivo di spesa di data non anteriore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata o dalla data di ricezione in caso di invio telematico via pec.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento e comunica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la concessione del contributo nei limiti delle risorse disponibili.
3. Nel caso in cui richieste ammissibili non trovino copertura con le risorse disponibili al momento della presentazione, l'ufficio competente comunica al beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma 2, l'esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 7/2000.
4. Entro lo stesso termine, in caso di dichiarazioni viziate o di domanda priva di uno o più requisiti previsti, è comunicato il diniego alla concessione del contributo.
5. Contestualmente alla concessione l'ufficio competente comunica al richiedente il termine entro il quale deve produrre:
 - a) idonea documentazione giustificativa della spesa;
 - b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di non essere proprietario di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime esigenze di mobilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - c) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo riportante gli adattamenti;
 - d) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di non aver portato e di non portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese relative agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), per le quali è stato concesso il contributo, ovvero, nel caso in cui le spese siano state portate o si intendano portare in detrazione, l'ammontare della spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario.
6. Il richiedente, prima della scadenza del termine di cui al comma 5, può chiederne la proroga motivata nel limite massimo di 90 giorni.

Art. 9 erogazione del contributo

1. L'ufficio competente contestualmente alla concessione del contributo ne dispone l'erogazione in via anticipata nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5.
2. Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il contributo è rideterminato.

Art. 10 domande in attesa di contribuzione

1. Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del contributo spettante, la domanda rimane valida fino al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, allo scadere del quale la domanda e la documentazione allegata sono restituite.
2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l'ufficio competente procede alla concessione del contributo in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 11 cumulabilità

1. I contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) non sono cumulabili con altri interventi pubblici per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale delle persone con disabilità ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalle normative vigenti.

2. Il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) non è cumulabile con i contributi di cui alle lettere a) e b).
3. Il contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) non è cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalità.

Art. 12 presentazione di nuove domande

1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo.
2. In caso di furto dell'autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilistico la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa ammissibile a contributo è calcolata al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

Art. 13 trasferimento delle risorse alle Aziende sanitarie e presentazione della rendicontazione alla Regione

1. Le Aziende sanitarie concedono i contributi di cui all'articolo 1 nei limiti delle risorse rese annualmente disponibili dalla Regione.
2. La Regione ripartisce tra le Aziende sanitarie i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio prioritariamente in proporzione alle risorse necessarie per far fronte alle domande giacenti; quindi, in parti uguali al netto delle eventuali risorse non utilizzate.
3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno le Aziende sanitarie trasmettono alla Regione una dichiarazione attestante l'ammontare delle risorse necessarie per far fronte alle domande giacenti o parzialmente finanziate o, in alternativa, l'entità delle risorse non utilizzate.
4. Ai fini della rendicontazione delle risorse di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende sanitarie trasmettono alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, attestante l'entità dei singoli contributi definitivamente erogati nell'anno precedente.

Art. 14 norma transitoria

1. Alle domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina regionale previgente.
2. Con riferimento alle domande di cui al comma 1, nel caso di spese non ancora sostenute è facoltà dei richiedenti chiederne l'archiviazione al fine di presentare una nuova domanda ai sensi del presente regolamento.

Art. 15 abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a) il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2005, n. 360 (Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 5 (Regolamento recante modifiche al regolamento di cui alla LR 1/2005, art. 3, commi 91, 92 e 93 per la concessione a favore di disabili fisici di contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida);

- c) il decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2016, n. 1 (Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida, emanato con decreto del presidente della regione 18 ottobre 2005, n. 360/pres.).

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026.

Allegato A

(riferito all'articolo 4, comma 2)

Modello di certificato

Vista la documentazione agli atti:

di riconoscimento della condizione di disabilità o di accertamento dell'invalidità certificate dalle commissioni competenti;

si certifica la **permanente impossibilità di deambulazione ovvero la grave limitazione della capacità di deambulazione** del/della Signor/a _____, nato/a a

_____, il _____ e residente a _____ in via _____, già in possesso della certificazione di riconoscimento della condizione di disabilità o di invalidità rilasciate dalle commissioni competenti.

Luogo, _____ Data, _____

Firma del medico specialista in.....: _____

Allegato B

(riferito all'articolo 7, comma 2)

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione a favore di persone con disabilità fisica dei contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. (legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, articolo 3, commi 91, 92 e 93)

Marca
da bollo

Alla

Azienda sanitaria

Indirizzo:

Il/la_sottoscritto/a_____

nato/a_a_____, il_____, residente a_____

_____, in via_____

telefono n._____, email_____

codice fiscale_____

in stato di permanente impossibilità di deambulazione ovvero con grave limitazione della capacità di deambulazione;

oppure:

- ☐ esercente la responsabilità genitoriale o tutela
- ☐ amministratore di sostegno
- ☐ titolare di procura generale o specifica
- ☐ convivente della persona con disabilità che ha fiscalmente a carico

dati della persona con disabilità:

nome e cognome _____,

nato/a a _____, il _____

residente a _____, in via _____

in stato di permanente impossibilità di deambulazione ovvero con grave limitazione della capacità di deambulazione;

CHIEDE

la concessione del contributo per (barrare la relativa casella):

☐ **1) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO NUOVO O USATO DESTINATO AD ESSERE ADATTATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FISICA E RELATIVI INTERVENTI DI ADATTAMENTO (art. 5, comma 1, lettera a)**

☐ **2) SOLO ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO PERSONALE DI PERSONE CON DISABILITÀ FISICA (art. 5, comma 1, lettera b)**

☐ **3) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO USATO GIÀ ADATTATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FISICA (art. 5, comma 1, lettera c)**

☐ **4) CONSEGUIMENTO DI PATENTE SPECIALE PER L'ABILITAZIONE ALLA GUIDA (art. 5, comma 1, lettera d)** **tipo di patente:** ☐ **A** ☐ **B** ☐ **C**

e, a tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua responsabilità,

DICHIARA

☐ di non aver presentato domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;

☐ che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare non supera 15.000,00 euro;

☐ che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è compreso tra 15.000,01 euro e 25.000,00 euro;

☐ che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è compreso tra 25.000,01 euro e 35.000,00 euro

☐ che l'importo pattuito per la compravendita dell'autoveicolo usato è pari a euro _____ (articolo 7, comma 2, lettera c);

☐ che le copie dei documenti presentati a corredo della domanda sono conformi all'originale (in tal caso allegare copia di un documento di identità valido)

ALLEGA

i seguenti documenti:

☐ certificato attestante la permanente impossibilità di deambulazione ovvero la grave limitazione della capacità di deambulazione (articolo 4)

☐ preventivo di spesa dettagliato di data non anteriore a 60 giorni (articolo 7, commi 3 e 4)

CHIEDE

che il contributo sia liquidato mediante:

☐ accreditamento su conto corrente bancario aperto

presso _____

codice IBAN _____ intestato al creditore

☐ accreditamento su conto corrente postale

codice IBAN _____ intestato al creditore

Luogo e data

Firma _____

VISTO: IL PRESIDENTE